

Avviso alle Aziende Farmaceutiche – Informativa sulle domande di accredito e di revoca delle procure

Si forniscono i seguenti elementi informativi in merito alle domande di accredito e di revoca delle procure presso l'Agenzia Italiana del Farmaco.

In merito alle procure notificate all'AIFA a far data dal 1° gennaio 2006, si chiarisce che la procura speciale deve essere rilasciata dal legale rappresentante *pro tempore* o altro soggetto munito del potere di rappresentanza della società, con atto notarile o con scrittura privata autenticata da un notaio.

Il conferimento della procura semplice avviene con autocertificazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, rilasciata dal legale rappresentante *pro tempore* o altro soggetto munito del potere di rappresentanza della società.

Si fa presente che la procura speciale si conferisce affinché il procuratore rappresenti la società nei confronti del Ministero della Salute, dell'AIFA, dell'ISS e di qualsiasi altro Ente governativo, regionale, provinciale, comunale o consorziale, sia in Italia che all'estero, in tutte le pratiche e per tutti gli incumbenti e formalità connessi con la regolarità legale e con la sicurezza dei prodotti e dei loro componenti, con poteri di impegnare le Società, di firmare atti, dichiarazioni, nonché istanze, ricorsi amministrativi e documenti di qualsiasi genere attinenti alle pratiche di cui sopra e di ottenere e ritirare tutti i relativi permessi, autorizzazioni, decreti, nulla osta, licenze, concessioni, nulla escluso né eccettuato nonché di compiere qualsiasi altro atto nell'interesse della conferente la procura.

Il conferimento della procura semplice comporta la facoltà di ricevere informazioni, di presentare documenti, firmare ricevute e ritirare presso l'AIFA qualsiasi pratica, documentazione ed autorizzazione della Società conferente. Si precisa che al modulo di procura semplice deve, necessariamente, essere allegata copia fotostatica leggibile e sottoscritta del documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante. In mancanza di tale documento la procura non potrà essere accettata.

Si fa altresì presente che, per il ritiro, presso i competenti uffici AIFA, della corrispondenza, documenti e/o atti, nonché per la firma delle relative ricevute, non sarà accettata, in nessun caso, la subdelega conferita dal procuratore, eccettuato il caso in cui la procura speciale non preveda espressamente la facoltà del procuratore di delegare terzi per le suddette attività.

Si segnala, inoltre, che così come previsto da una circolare pubblicata sul sito internet dell'AIFA in data 17 gennaio 2006 le Aziende sono invitate a compilare il modulo di rilevazione dati per l'accreditamento dei procuratori e a ritrasmetterlo all'Agenzia unitamente alle suddette procure.

I moduli inviati devono essere tanti quanti sono i procuratori per i quali è stata depositata procura speciale o semplice presso l'AIFA, in particolare, si sottolinea che il modulo deve recare la sottoscrizione del legale rappresentante *pro tempore* o del soggetto munito di potere di rappresentanza della società.

In riferimento alla revoca delle vecchie procure la società deve inviare una comunicazione scritta all'Agenzia con la notifica di revoca del procuratore ed il contestuale accredito del nuovo. In caso di nomina di nuovo legale rappresentante la società deve inviare una comunicazione scritta all'Agenzia nonché provvedere al rinnovo delle vecchie procure.